

Oggetto: approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "VALDERIE" relativo alla realizzazione di un insediamento da destinare ad allevamento zootecnico a carattere industriale;

Premesso che con richiesta formulata in data 16/03/2016 prot. n. 3630 il sig. Collovati Giuseppe, nato a Teor il 19/09/1958, residente a Rivignano Teor in via Piave n. 100, Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X, quale proprietario dei terreni identificati alla sezione "B – Teor" foglio 13 mappali 86, 87, 88 e 132 e legale rappresentante della Azienda Agricola Collovati Giuseppe, con sede a Rivignano Teor in via Piave n. 100, Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X e Part. IVA 02510140300 ha richiesto l'attuazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "VALDERIE" relativo alla realizzazione di un insediamento da destinare ad allevamento zootecnico a carattere industriale;

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 09/05/2016 prot. n. 6037 ed in data 13/06/2016 prot. n. 7394 con la quale si correggono ed integrano gli elaborati progettuali e la richiesta di attuazione del piano attuativo;

Dato atto che con la comunicazione datata 13/06/2016 prot. n. 7394 si richiede di intestare il piano attuativo sopra citato agli attuali proprietari dei terreni compresi nell'ambito di piano ovvero il sig. Collovati Giuseppe, nato a Teor il 19/09/1958 Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X, e la sig.ra Tralli Patrizia Loredana, nata a Gallarate il 20/09/1962 Cod. Fisc. TRLPRZ62P60D869D, entrambi residenti a Rivignano Teor in via Piave n. 100, indicando che la ditta che utilizzerà e gestirà i fabbricati compresi nell'ambito sarà l'Azienda Agricola Collovati Giuseppe, con sede a Rivignano Teor in via Piave n. 100, Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X e Part. IVA 02510140300;

Accertato che i richiedenti possiedono il 100% del valore catastale degli immobili presenti nel comparto e hanno titolo a richiedere l'attuazione del piano;

Dato atto che il piano riguarda una zona "E5" di preminente interesse agricolo in passato soggetta a vincolo di servitù militare; in tale area il vincolo di servitù militare è stato eliminato a seguito dell'emanazione del Decreto del Comandante del Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" D.T. n. 3 del 14/11/2013 che ha ridotto a soli 150 m dalla recinzione del deposito militare tuttora esistente l'area vincolata a servitù militare;

Preso atto che nell'ambito interessato dal Piano Attuativo in esame, non sussistono vincoli culturali e paesaggistici di cui alle parti seconda e terza del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Accertato che sul territorio comunale sono presenti aree di elevato valore ambientale vincolate dalle normative nazionali e comunitarie relative alla Rete Natura 2000 ed in particolare è presente la Zona Speciale di Conservazione (ex Sito di Interesse Comunitario) ZSC n. IT3320026 "Risorgive dello Stella";

Dato atto che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto che il Piano Attuativo non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione d'Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 in quanto le previsioni di piano, sia per la distanza e sia per la tipologia dell'opera prevista, non possano comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli habitat e le specie tutelate;

Ritenuto di concordare con il suddetto parere e di ritenere non necessario avviare le procedure previste dal D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed dalla D.G.R. 1323/2014, relative alla valutazione di incidenza sui siti vincolati dalle normative nazionali e comunitarie relative alla Rete Natura 2000 presenti sul territorio comunale (Zona Speciale di Conservazione n. IT3320026 "Risorgive dello Stella") e nelle sue immediate vicinanze in quanto le previsioni del suddetto piano attuativo non hanno incidenza sugli ambiti sopra indicati;

Viste le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell'ambiente), così come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani urbanistici;

Visto l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 che disciplina alcuni aspetti procedurali relativi alla valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2627 del 29/12/2015 relativa agli Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che è stata svolta la verifica di assoggettabilità del suddetto Piano Urbanistico alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/08/2016 con la quale è stato valutato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "VALDERIE" debba essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica;

Preso atto che su richiesta dei proponenti, ed alla luce di documentazione tecnica integrativa, è stata avviata una procedura di revisione dello stesso parere;

Dato atto che la Giunta Comunale con delibera n. 167 del 03/11/2016, a seguito della suddetta procedura, ha confermato il parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, già espresso con la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/08/2016, valutando che le previsioni derivanti dall'approvazione del suddetto Piano Attuativo Comunale potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente, in particolar modo per quanto riguarda le emissioni odorose che proverranno dall'impianto zootecnico in progetto, stabilendo che nel rapporto ambientale vengano altresì recepite le prescrizioni ed indicazioni riportate nei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale;

Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2017 e di Giunta Comunale n. 68 del 27/03/2017 con le quali si dà avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul piano in questione e si identificano i soggetti competenti in materia ambientale;

Dato atto che è stata svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica sul piano in questione e che con delibera n. 111 del 19/06/2017 la Giunta Comunale ha valutato la documentazione e le osservazioni presentate ed ha espresso in termini positivi il parere motivato di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Che con la stessa delibera la Giunta Comunale ha disposto di recepire parzialmente le prescrizioni ed indicazioni formulate da parte dei soggetti competenti in materia ambientale indicando, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006, che gli elaborati progettuali del Piano Attuativo fossero adeguati e revisionati al fine di recepire le stesse indicazioni e prescrizioni;

Di dare atto che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. 21865/P del 19/05/2017 ha indicato che il suddetto allevamento per ingrasso polli, di dimensione pari a 286 UBA e 85.000 posti pollo, necessita di una successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in quanto supera la soglia dimensionale di cui alla lettera ac) dell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto di condividere quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 111 del 19/06/2017 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica del piano in oggetto dando atto che parte delle indicazioni e prescrizioni formulate dai soggetti competenti in materia ambientale potranno essere maggiormente specificate e valutate nelle successive e necessaria fase di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto edilizio come prescritto dagli uffici regionali;

Ritenuto di approvare la dichiarazione di sintesi prevista dal punto 4.2.2 della D.G.R. 2627 del 29/12/2015, allegata alla presente delibera, con la quale si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Attuativo e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma approvato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate;

Dato atto che con la suddetta delibera la Giunta Comunale ha impartito anche le seguenti prescrizioni:

- i proponenti dovranno provvedere a loro spese alla manutenzione della viabilità comunale sulla quale è previsto il transito dei veicoli diretti o provenienti dall'insediamento zootecnico in questione, previo sottoscrizione di apposita convenzione da sottoscrivere tra gli stessi proponenti e l'Amministrazione Comunale;
- dovranno essere adottate le opportune salvaguardie relativamente al corso d'acqua posto a sud dell'insediamento il quale è classificato come corso d'acqua di classe 4 ai sensi della L.R. n. 29/04/2015 n. 11 (canali e rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi) con particolare riguardo a quanto indicato all'articolo 18 della stessa legge;

Vista la bozza di convenzione urbanistica nella quale sono state anche disciplinate le modalità di esecuzione delle

manutenzioni sulla viabilità comunale sulla quale è previsto il transito dei veicoli diretti o provenienti dall'insediamento zootecnico;

Visto il parere del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

Visti gli elaborati urbanistici a firma dell'arch. Carlo Paron, con studio in Via Umberto I n. 12/3 a Rivignano Teor, adeguati alle prescrizioni ed indicazioni recepite nella fase di Valutazione Ambientale Strategica, composti da:

- a) relazione generale;
- b) norme tecniche di attuazione;
- c) relazione sui flussi veicolari;
- d) relazione sull'area circostante al sito ed alla presenza di fabbricati limitrofi;
- e) asseverazioni;
- f) elaborati grafici:
 - Tavola n. 2.1 – inquadramento territoriale ed estratto di mappa catastale – PRGC – C.T.R. – Rilievo celerimetrico – Documentazione fotografica;
 - Tavola n. 2.2 – estratto C.T.R. – distanze dai fabbricati limitrofi e fotografie;
 - Tavola n. 2.3 – zonizzazione – planimetria di intervento;
 - Tavola n. 2.4 – planivolumetrico;
- g) schema di convenzione;

Dato atto che la sopra indicata documentazione è completata dai seguenti elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica predisposti dalla ditta LOD s.r.l. di Udine:

- Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica;
- Valutazione numerica della dispersione di odore, NH₃ e PM₁₀;
- Sintesi non tecnica - Valutazione Ambientale Strategica;

Dato atto che il piano riguarda una zona nella quale non sono previste la realizzazione di opere di urbanizzazione e non è previsto l'esproprio e/o la cessione di opere e di aree al Comune di Rivignano Teor;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della L.R. 23/02/2007 n. 25 i Piani Attuativi Comunali sono adottati e approvati dal Consiglio Comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri comunali;

Visto il Regolamento per l'adozione e approvazione dei piani attuativi comunali e per il funzionamento della giunta comunale in seduta pubblica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19/10/2015;

Vista la nota prot. 1311/17 del 06/02/2017, notificata a tutti i Consiglieri Comunali, con la quale si comunica l'avvio della procedura di adozione del piano attuativo;

Dato atto che con nota prot. n. 1474 del 10/02/2017 il gruppo consiliare "Partito Democratico – Un nuovo cuore sulla Stella", rappresentante nella firma un quarto dei consiglieri comunali eletti, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 5 del vigente Regolamento per l'adozione e approvazione dei piani attuativi comunali e per il funzionamento della giunta comunale in seduta pubblica di sottoporre il piano attuativo al parere del Consiglio Comunale;

Visto il comma 7 dell'art. 4 della Legge regionale 21/10/2008 n. 12 che prevede che il piano attuativo predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e ss.mm.ii., o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, e ss.mm.ii., è approvato dal Consiglio comunale (o dalla Giunta comunale in seduta aperta), ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione;

Che in conseguenza di ciò il suddetto piano dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non costituisce concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati che possano avere una rilevanza rispetto agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale dell'ente, sezione amministrazione trasparente, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dall'art. 12 della legge n. 241/90;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 23/02/2007 n. 5, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 21/10/2008 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

PROPONE

- 1) di approvare il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "VALDERIE" così come proposto dal sig. Collovati Giuseppe, nato a Teor il 19/09/1958, Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X, e dalla sig.ra Tralli Patrizia Loredana, nata a Gallarate il 20/09/1962, Cod. Fisc. TRLPRZ62P60D869D, entrambi residenti a Rivignano Teor in via Piave n. 100, riguardante le particelle catastali identificate alla sezione "B – Teor" foglio 13 mappali 86, 87, 88 e 132;
- 2) di dare atto che la ditta che utilizzerà e gestirà i fabbricati compresi nell'ambito sarà l'Azienda Agricola Collovati Giuseppe, con sede a Rivignano Teor in via Piave n. 100, Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X e Part. IVA 02510140300;
- 3) di dare atto che ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della Legge regionale 21/10/2008 n. 12 il piano può essere direttamente approvato dal Consiglio Comunale senza espletare le procedure di adozione, pubblicazione e deposito degli elaborati presso la Segreteria Comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione;
- 4) di dare atto che è stata svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica sul piano in questione e che con delibera n. 111 del 19/06/2017 la Giunta Comunale ha valutato la documentazione e le osservazioni presentate ed ha espresso in termini positivi il parere motivato di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 5) di condividere quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 111 del 19/06/2017 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica del piano in oggetto dando atto che parte delle indicazioni e prescrizioni formulate dai soggetti competenti in materia ambientale potranno essere maggiormente specificate e valutate nella successiva e necessaria fase di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto edilizio come prescritto dagli uffici regionali ed in particolare per quanto riguarda la successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale i proponenti dovranno:
 - seguire le indicazioni formulate dall'A.R.P.A. F.V.G. e dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia nei loro pareri;
 - adottare tutte le migliori soluzioni tecniche per l'abbattimento degli odori le quali dovranno essere puntualmente valutate nella successiva e necessaria fase di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto edilizio;
 - meglio valutare le soluzioni tecniche relative al posizionamento ed alla tipologia degli impianti di ventilazione che verranno adottate a livello di progetto edilizio;
 - elaborare un'adeguata valutazione previsionale di impatto acustico, per poter stimare il livello delle emissioni acustiche dell'impianto ed eventualmente prevedere l'adozione di soluzioni progettuali atte all'attenuazione dei livelli emissivi;
 - individuare e prevedere misure progressive per l'attenuazione dell'emissione di sostanze odorigene da adottare nel caso si dovessero riscontrare segnalazioni di odori molesti provenienti dall'allevamento o dall'impianto di produzione di energia da biomassa;
- 6) di approvare l'allegata dichiarazione di sintesi prevista dal punto 4.2.2 della D.G.R. 2627 del 29/12/2015 con la quale si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Attuativo e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma approvato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate;

- 7) di ritenere che il Piano Attuativo non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione d'Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 in quanto le previsioni di piano, sia per la distanza e sia per la tipologia dell'opera prevista, non possano comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli habitat e le specie tutelate così come indicato dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 8) di dare atto che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. 21865/P del 19/05/2017 ha indicato che il suddetto allevamento per ingrasso polli, di dimensione pari a 286 UBA e 85.000 posti pollo, necessita di una successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in quanto supera la soglia dimensionale di cui alle lettera ac) dell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- 9) di dare atto che gli elaborati urbanistici a firma dell'arch. Carlo Paron, con studio in Via Umberto I n. 12/3 a Rivignano Teor, sono stati adeguati alle prescrizioni ed indicazioni formulate nella fase di Valutazione Ambientale Strategica che abbiano una incidenza diretta sugli aspetti prettamente urbanistici; essi sono composti dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente delibera:
 - a) relazione generale;
 - b) norme tecniche di attuazione;
 - c) relazione sui flussi veicolari;
 - d) relazione sull'area circostante al sito ed alla presenza di fabbricati limitrofi;
 - e) asseverazioni;
 - f) elaborati grafici:
 - Tavola n. 2.1 – inquadramento territoriale ed estratto di mappa catastale – PRGC – C.T.R. – Rilievo celerimetrico – Documentazione fotografica;
 - Tavola n. 2.2 – estratto C.T.R. – distanze dai fabbricati limitrofi e fotografie;
 - Tavola n. 2.3 – zonizzazione – planimetria di intervento;
 - Tavola n. 2.4 – planivolumetrico;
 - g) schema di convenzione;
- 10) di dare atto che la documentazione relativa al suddetto piano urbanistico è completata dai seguenti elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, predisposti dalla ditta LOD s.r.l. di Udine, allegati alla presente delibera:
 - Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica;
 - Valutazione numerica della dispersione di odore, NH₃ e PM₁₀;
 - Sintesi non tecnica - Valutazione Ambientale Strategica;
- 11) di approvare la bozza di convenzione urbanistica, da sottoscrivere tra i soggetti proponenti lo stesso piano e l'Amministrazione Comunale, nella quale sono state anche disciplinate le modalità di esecuzione delle manutenzioni sulla viabilità comunale sulla quale è previsto il transito dei veicoli diretti o provenienti dall'insediamento zootecnico;
- 12) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;